



2.10.90.01

22 maggio 1979

Ordinanza municipale per l'uso delle palestre comunali da parte di società sportive

Art. 1

Il Municipio di Mendrisio, compatibilmente con le esigenze scolastiche, può concedere, per l'educazione e la cultura fisica, l'uso delle palestre comunali di Via Vela e del Centro scolastico di Canavee.

Art. 2

La concessione può essere, di regola, rilasciata a società sportive con sede nel comune di Mendrisio, regolarmente costituite, rette da un proprio statuto, per la loro attività normale, non lucrativa.

Art. 3

L'uso della palestra viene concesso solo nel periodo di apertura delle scuole (calendario scolastico cantonale), durante le ore extra-scolastiche (di regola dalle ore 17.00 alle ore 22.00).

In casi particolari il Municipio può autorizzare l'occupazione delle palestre durante il periodo delle vacanze scolastiche, rispettando il tempo necessario per la pulizia generale ed eventuali lavori di manutenzione.

Art. 4

La concessione comprende l'uso della palestra, degli spogliatoi, dei servizi igienici, delle docce e delle installazioni fisse.

Ogni gruppo deve dotarsi del "piccolo materiale" necessario per lo svolgimento della propria attività.

L'utente è responsabile per i danni causati alle strutture durante il periodo di concessione.

Art. 5

L'autorizzazione è annuale e scade alla chiusura di ogni anno scolastico.

Art. 6

Entro il 10 agosto di ogni anno, le società interessate, devono presentare o rinnovare la richiesta di concessione, per iscritto, alla Direzione delle scuole, allegando il piano di occupazione previsto per l'anno successivo.

La Direzione sottopone il piano generale di occupazione all'approvazione del Municipio.

Art. 7

a) L'uso delle palestre derivante dal piano di occupazione approvato annualmente, da parte degli affiliati alle società o a enti riconosciuti con sede a Mendrisio, non comporta il pagamento di alcuna tassa.

b) In occasione di manifestazioni straordinarie (feste, concorsi, gare, ecc.) sarà prelevata una tassa unica per spese di ripristino di Fr. 100.--.

c) Per quanto riguarda l'uso delle palestre durante il periodo delle vacanze scolastiche (art. 3), le società dovranno corrispondere al comune i seguenti importi:

- Fr. 25.-- per la prima ora di occupazione giornaliera

- Fr. 10.-- all'ora per le successive

d) L'occupazione delle palestre da parte di utenti affiliati a società o a enti riconosciuti che non hanno la loro sede a Mendrisio, soggiace alle seguenti tasse:

- Fr. 15.-- per ora di occupazione

- Fr. 200.-- per ora settimanale di occupazione

Per orari durante il periodo delle vacanze scolastiche:

- Fr. 35.-- per la prima ora di occupazione giornaliera

- Fr. 20.-- all'ora per le successive

e) I gruppi riconosciuti di anziani e di invalidi potranno utilizzare le palestre a titolo gratuito.

Art. 8

15 giorni prima dell'inizio della loro attività nelle palestre, ogni società deve comunicare, per iscritto, alla Direzione delle scuole, il nome, cognome, recapito (domicilio, datore di lavoro), dei responsabili e dei loro sostituti unitamente al piano definitivo di occupazione.

Art. 9

Il responsabile, o il sostituto, dovrà sempre essere presente durante le lezioni previste con il proprio gruppo o la propria sezione.

In particolare dovrà:

- a) assicurare l'ordine e la disciplina, aver cura dei locali e delle attrezzature fisse e mobili come all'inventario;
- b) comunicare immediatamente al custode delle scuole eventuali danni arrecati alle attrezzature fisse e mobili, ai locali, ai servizi, ecc.;
- c) informare la Direzione delle scuole di ogni eventuale cambiamento di orario, di occupazione o di mutamento dei rispettivi responsabili o sostituti;
- d) inoltre, per la palestra di Via Vela: provvedere all'apertura e alla chiusura della palestra rispettando gli orari comunicati.

Art. 10

Il Municipio e la Direzione delle scuole declinano ogni responsabilità durante la pratica delle attività che si svolgono nelle palestre comunali.

Ogni società è tenuta a stipulare una polizza di responsabilità civile e di allegarne la fotocopia alla domanda di concessione.

Art. 11

Per quanto concerne le modalità dell'ordine interno delle palestre, fanno stato le disposizioni seguenti:

- a) l'entrata in palestra è permessa calzando scarpette in tela con soles sottili in gomma o scarpe sportive idonee, usate sempre e soltanto all'interno;
- b) è assolutamente vietato entrare in palestra a piedi nudi o unicamente con calze o ghette;
- c) i singoli gruppi sono autorizzati a entrare in palestra e usufruire di tutti gli attrezzi, soltanto alla presenza della monitrice o del monitore responsabili, o dei loro sostituti;
- d) in palestra, negli spogliatoi, nei corridoi, è assolutamente vietato fumare.

Art. 12

In caso di inosservanza delle suaccennate disposizioni, il Municipio può revocare, con effetto immediato, l'uso delle palestre.

Art. 13

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni e concessioni in materia.

Il Municipio

(Risoluzione municipale N. 4229/c del 22 maggio 1979)
(Modificata con Risoluzione municipale N. 3100 del 10 febbraio 1983)
(Modificata con Risoluzione municipale N. 2548 del 23 settembre 1986)